


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

12268

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
U del 23/05/2017 Prot.: 0012268 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 248  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Orietta Salemi,  
Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Alessandra Moretti, Bruno  
Pigozzo, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis  
relativa a: "NORME GENERALI IN MATERIA DI SPETTACOLO  
DAL VIVO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento  
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio  
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.


Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

**UFFICIO**  
**ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**  
Il Dirigente  
dott.ssa  Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Il dirigente capo  
Alessandro Rota



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dott. Roberto Valente)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 248**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Salemi, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Sinigaglia, Zanoni e Zottis**

### **NORME GENERALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 maggio 2017.

## NORME GENERALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO

### *Relazione:*

*L'Unione europea ha inserito le aziende dello spettacolo, così come quelle delle attività culturali in generale (imprese culturali creative - ICC), nel novero delle piccole e medie aziende (PMI), riconoscendone esplicitamente il valore produttivo al pari di quelle manifatturiere tradizionali. In un Paese a noi vicino, come la Francia, il rapporto 2015 dei Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo economico colloca le ICC al secondo posto nella produzione del PIL nazionale, dopo il comparto dell'agricoltura e prima di quello della produzione di automobili.*

*Anche la Regione del Veneto nei POR-FESR 2014-2020 colloca i nostri Istituti culturali dello spettacolo in un ambito che va sommare il loro valore di strumento di progresso culturale e civile alla qualità di aziende che concorrono allo sviluppo economico generale con il resto del comparto produttivo.*

*È perciò opportuno dare impulso e garantire stabilità alle imprese dello spettacolo dando corpo allo strumento della programmazione triennale anche attraverso una legislazione regionale aggiornata e coerente con il nuovo quadro normativo statale in via di definizione: è infatti in itinere al Senato della Repubblica il provvedimento denominato "Codice dello Spettacolo".*

*Con il presente progetto di legge la Regione del Veneto riconosce lo spettacolo dal vivo come aspetto fondamentale della cultura e mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, ed individua l'ambito e gli obiettivi del suo intervento di promozione e di sostegno, ponendone a fondamento la qualità artistica ed il pluralismo di espressione. Per spettacolo dal vivo s'intende qui l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico (articolo 1).*

*La Regione deve perseguire l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale incentivando la collaborazione fra soggetti pubblici, privati ed enti a partecipazione regionale e razionalizzando risorse economiche ed organizzative. La Regione, al fine di ampliare la partecipazione di spettatori, promuove la mobilità e la formazione del pubblico (articolo 2).*

*Il modello di intervento della Regione si incardina sulla programmazione triennale approvata dal Consiglio regionale a seguito di proposta elaborata dalla Giunta, tenendo conto delle risultanze del processo di partecipazione e concertazione (articolo 4).*

*In questa visione della policy di settore assumono pertanto un ruolo strategico:*

- a) l'Osservatorio delle attività di spettacolo dal vivo (articolo 5), quale strumento funzionale a una corretta ed efficace programmazione, costituito da specialisti del settore con il compito di raccogliere informazioni nell'ambito delle attività culturali e dello spettacolo e di prospettare analisi comparate con settori analoghi in altre aree regionali, nazionali ed europee;*
- b) la Commissione consultiva permanente in materia di spettacolo (articolo 6), con il compito di coadiuvare la Giunta e il Consiglio regionale in merito alle azioni da intraprendere nel comparto dello spettacolo: dalla programmazione*

triennale, all'allocazione delle risorse, al ruolo di servizio degli Istituti pubblici e privati finanziati o sovvenzionati, all'esame dei risultati raggiunti rispetto alle previsioni, al rapporto con le altre realtà regionali, nazionali e internazionali;

c) l'individuazione delle istituzioni di rilevante interesse regionale e le diverse soluzioni di intervento contributivo da parte della Regione, previa definizione delle tipologie di iniziative ammesse a contributo (articolo 3) e delle diverse modalità di intervento (articolo 4): dai bandi pubblici alle iniziative a regia regionale e di diretta attuazione, fino alla sottoscrizione di accordi e intese con Stato ed enti/istituzioni pubbliche o private, così come con associazioni o fondazioni senza scopo di lucro.

Con riferimento all'individuazione delle istituzioni di rilevante interesse regionale deve segnalarsi il riconoscimento di diritto delle istituzioni di rilevanza e fama a livello internazionale, per il loro storico contributo alla promozione e diffusione della cultura dello spettacolo (articolo 7); altre, ivi comprese le istituzioni lirico-sinfoniche e di ballo, saranno individuabili per le rispettive grandi potenzialità e punte di assoluta eccellenza, la cui azione peraltro, risulta distribuita nel territorio in maniera poco equilibrata (articoli 8).

Al fine di superare forme di gestione dell'intervento contributivo dispersive e non funzionali all'efficace conseguimento degli obiettivi strategici di settore, si individua come strumento, mutuato dalla esperienza dello Stato, il Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo (articolo 10) ove far confluire tutte le risorse disponibili con cadenza annuale: la continuità di finanziamento, per tutte le istituzioni potenziali destinatarie di interventi di sostegno, è il necessario presupposto per programmare un'azione di sviluppo e diffusione culturale con respiro pluriennale.

Con riferimento alle soluzioni d'intervento finanziario regionale, oltre al già segnalato Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse regionali, comunitarie e statali e dalle partnership tra pubblico e privato, si prevede il ricorso all'istituto delle anticipazioni regionali di cassa (articolo 9) a fronte dell'assegnazione di contributi statali a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

Specifici interventi di sostegno sono previsti per le soluzioni di adeguamento tecnologico delle sale teatrali quale fattore indispensabile per la produzione e rappresentazione delle opere teatrali (articolo 11), nonché per le iniziative di teatro amatoriale regionale e le iniziative attuate in collaborazione fra i diversi gruppi corali e bandistici regionali (articolo 12).

Per l'attuazione della programmazione culturale di cui alla presente proposta di legge, si prevede che la Giunta regionale promuova e sostenga l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale con particolare attenzione al territorio delle Regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige (articolo 13). Inoltre, si assegna alla Giunta regionale il compito di promuovere e sostenere la diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari, quale luogo privilegiato di incontro e di confronto di professionalità ed esperienze del mondo della cultura e degli operatori dello spettacolo (articolo 14).

Completa l'articolato la norma finanziaria (articolo 15).

## NORME GENERALI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO

### *CAPO I - Disposizioni generali*

#### **Art. 1 - Finalità e definizione.**

1. La Regione del Veneto riconosce lo spettacolo dal vivo come aspetto fondamentale della cultura e mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, ed individua l'ambito e gli obiettivi del suo intervento di promozione e di sostegno, ponendone a fondamento la qualità artistica ed il pluralismo di espressione.

2. Per spettacolo dal vivo, ai fini della presente legge, s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

#### **Art. 2 - Ambito di intervento della Regione.**

1. La Regione indirizza i propri interventi in materia di spettacolo dal vivo, sostenendo la produzione, la circuitazione e la promozione degli eventi come fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali e come fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale, europeo e internazionale.

2. La Regione persegue l'obiettivo di un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale anche incentivando la collaborazione fra soggetti pubblici, privati ed enti a partecipazione regionale, razionalizzando risorse economiche ed organizzative. La Regione promuove altresì una più ampia partecipazione di spettatori, anche mediante la mobilità e la formazione del pubblico.

3. La Regione concorre con gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla definizione della programmazione regionale per lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative. In particolare i Comuni e le loro forme associative:

- a) concorrono alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
- b) promuovono le attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
- c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;
- d) erogano servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
- e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
- f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
- g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico, corale teatrale e di danza, attraverso le organizzazioni che le rappresentano.

4. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo dal vivo anche attraverso collaborazioni e progetti, condivisi con Stato, Regioni, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, e la partecipazione a progetti proposti dall'Unione europea.

### **Art. 3 - Tipologie di iniziative ammesse a contributo.**

1. La Regione del Veneto, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, individua quali prioritarie per il sostegno regionale, le seguenti iniziative:

- a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;
- b) organizzazione sul territorio veneto di festival e rassegne di spettacoli dal vivo;
- c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche e universitarie;
- d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;
- e) attività di formazione degli operatori del settore dello spettacolo dal vivo, anche in collaborazione con l'Università;
- f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
- g) iniziative di promozione e informazione per favorire la mobilità del pubblico;
- h) predisposizione, restauro, adeguamento e riqualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo;
- i) innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla circuitazione degli eventi e alla mobilità del pubblico;
- j) valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.

2. La Giunta regionale può altresì favorire il ricorso all'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolare l'imprenditoria giovanile.

### **Art. 4 - Programmazione regionale in materia di spettacolo dal vivo e sua attuazione.**

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, approva un programma triennale in materia di spettacolo dal vivo, con il quale si individuano le tipologie di iniziative ammesse a contributo e le relative forme di intervento e sostegno. Nella predisposizione della proposta la Giunta opera anche sulla base delle risultanze acquisite dall'Osservatorio delle attività dello spettacolo di cui all'articolo 6 e delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva in materia di spettacolo di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Il programma triennale in particolare prevede:

- a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
- b) gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
- c) gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;

d) gli obiettivi da perseguire, e gli indirizzi e le modalità di attuazione degli interventi;

e) i criteri generali per la valutazione degli interventi regionali.

3. La Giunta regionale attua il programma triennale per lo spettacolo, con le seguenti modalità d'intervento:

a) bando pubblico per quota parte, definita dalla competente commissione consiliare, delle risorse finanziarie disponibili annualmente;

b) iniziative a regia regionale e a diretta attuazione, disposte con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

c) sottoscrizione di accordi o intese con lo Stato e con enti e istituzioni pubbliche o private, associazioni o fondazioni senza finalità di lucro, con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

d) ulteriori modalità definite, di volta in volta, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, qualora, per particolari ragioni, le tipologie d'intervento di cui alle lettere a), b) e c) siano ritenute non rispondenti a criteri di efficacia ed efficienza.

4. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie purché in coerenza con la programmazione triennale. Le convenzioni devono indicare:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) gli oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

5. La Giunta regionale può altresì stipulare accordi con i comuni e le loro forme associative in cui si individuino:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) le modalità di attuazione;

d) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori.

#### **Art. 5 - Osservatorio regionale delle attività di spettacolo dal vivo.**

1. È istituito l'Osservatorio regionale delle attività di spettacolo dal vivo, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Giunta regionale.

2. L'Osservatorio attua attività di monitoraggio con le seguenti modalità:

a) raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo in base ai dati SIAE, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni;

b) redige le relazioni sull'andamento occupazionale ed economico delle imprese, anche sulla base dei progetti finanziati dalla Regione, ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.

3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate da un organismo costituito da soggetti individuati dalla Giunta regionale e dotati di competenze ed esperienze in materia di analisi, monitoraggio, valutazione delle attività dello spettacolo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Università del Veneto.



**Art. 6 - Commissione consultiva permanente in materia di spettacolo dal vivo.**

1. È istituita la Commissione consultiva permanente in materia di spettacolo dal vivo. La Commissione è costituita dal Dirigente della struttura regionale competente che la presiede e da cinque esperti nel settore dello spettacolo dal vivo, di cui uno indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa nel settore dello spettacolo professionale e tre designati dal Consiglio regionale, tra soggetti di riconosciuta competenza in materia di spettacolo dal vivo.

2. La Commissione consultiva permanente è nominata dalla Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. La Commissione consultiva permanente esprime un parere alla Giunta regionale sulla proposta di programma triennale.

**Art. 7 - Istituzioni di rilevante interesse regionale.**

1. La Regione può con legge costituire o partecipare a Fondazioni e Associazioni di cui al capo II del Codice Civile, senza scopi di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.

2. La Regione, al fine della valorizzazione della tradizione artistica regionale e della diffusione della cultura musicale, teatrale, di danza, in campo nazionale e internazionale, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 10 maggio 1999, n. 20 "Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato Arena di Verona e La Fenice di Venezia" e dalla legge regionale 24 giugno 1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'associazione Teatro stabile del Veneto - Carlo Goldoni", riconosce il ruolo di rilevante interesse regionale alle fondazioni lirico-sinfoniche Teatro "La Fenice" di Venezia e "Fondazione Arena" di Verona, all'Associazione ad iniziativa pubblica "Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni" e al soggetto di iniziativa pubblica di distribuzione dello spettacolo dal vivo del Veneto, riconosciuto come tale dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. La Regione sostiene le iniziative in materia di spettacolo dal vivo delle Istituzioni di cui al comma 2, concorrendo in regime di cofinanziamento con lo Stato.

4. L'ammontare del finanziamento di cui al comma 3 è stabilito annualmente con legge regionale di bilancio.

**Art. 8 - Istituzioni lirico-sinfoniche e di ballo.**

1. Al fine di garantire alle produzioni liriche del Veneto un quadro normativo di riferimento e di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio, la crescita professionale e artistica dei musicisti del Veneto e, in particolare, la valorizzazione del talento dei musicisti formati nei Conservatori e nelle Accademie regionali, la Regione promuove forme di collaborazione e integrazione delle diverse istituzioni musicali e coreutiche del Veneto, prevedendo, nell'arco di un triennio, la costituzione dell'Orchestra regionale del Veneto, avente quale finalità statutaria l'operare a servizio del bacino culturale costituito dalle principali città della regione sedi di teatri di produzione e distribuzione lirico-sinfonica. In particolare l'Orchestra regionale del Veneto:

- a) promuove e incentiva progetti di produzione lirico-sinfonica fra le Istituzioni regionali e interregionali;
- b) favorisce l'integrazione e/o la fusione degli Enti e delle Istituzioni operanti nel settore di cui al presente articolo;
- c) promuove il circuito regionale lirico - sinfonico - coreutico, valorizzando le singole specificità lirico, sinfoniche e di balletto presenti in regione e operando in prospettiva per la costituzione di grandi soggetti produttivi;
- d) elabora proposte per definire una progettualità lirica interregionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale:

- a) promuove e monitora il percorso di costituzione dell'Orchestra regionale del Veneto;
- b) dispone incentivi per la fusione e l'integrazione delle realtà istituzionali di cui al presente articolo.

3. Al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo concorrono, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i Conservatori e le diverse Istituzioni musicali, di canto e di ballo presenti nelle province del Veneto secondo atti di indirizzo e/o modalità previste da successivi atti programmatori.

#### **Art. 9 - Anticipazioni di cassa degli incentivi statali.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia anticipazioni di cassa, in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi annualmente assegnati dallo Stato agli Enti medesimi, subordinatamente all'assunzione da parte degli Enti nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale del Veneto anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato eroga agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS). Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

#### **Art. 10 - Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo.**

1. È istituito, anche articolato in sezioni, il Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo per far fronte alle attività previste dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:

- a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione del Veneto per le Missioni e i Programmi afferenti alle materie e alle leggi regionali di cui alla disciplina della presente legge;

- b) risorse reperibili dalla programmazione comunitaria;
- c) assegnazioni dello Stato finalizzate agli interventi e alle prestazioni nelle materie oggetto della presente legge;
- d) risorse finanziarie statali del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in materia di danza, musica e spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
- e) eventuali risorse, sponsorizzazioni e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni;
- f) interessi attivi e proventi derivanti dalla gestione del Fondo di cui al comma 1.

3. Il Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo è finalizzato a sostenere le attività nei settori della musica, del teatro e della danza incentivando, in via prioritaria, i soggetti che attuano forme di integrazione, fusione o comunque partenariato nel comune obiettivo di qualificare le produzioni, operando economie di scala.

4. Il Fondo regionale per lo spettacolo dal vivo concorre a garantire le risorse finanziarie statali del FUS in materia di danza, musica, spettacolo di cui al DM 1° luglio 2014. Nel fondo regionale confluiscono anche le risorse conferite alla Regione, da altre Istituzioni o Enti pubblici e privati.

#### **Art. 11 - Adeguamento tecnologico delle sale teatrali.**

1. La Giunta regionale favorisce l'adeguamento tecnologico e lo sviluppo delle sale teatrali quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i limiti massimi e minimi degli incentivi, le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

#### **Art. 12 - Teatro amatoriale, cori e bande.**

1. La Giunta regionale sostiene le iniziative di teatro amatoriale regionale e, nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico", anche le iniziative attuate in regime di collaborazione fra i diversi gruppi corali e bandistici regionali, a riconoscimento della rilevanza regionale delle Federazioni dei corpi bandistici e corali.

### ***CAPO II - Partenariato e residenze multidisciplinari***

#### **Art. 13 - Partenariato.**

1. La Giunta regionale, per l'attuazione della programmazione culturale di cui alla presente legge, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale con particolare attenzione al territorio delle Regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige.

2. La Regione del Veneto partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.

3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.

#### **Art. 14 - Residenze multidisciplinari dello spettacolo dal vivo.**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari, quale luogo privilegiato di incontro e di confronto di professionalità ed esperienze del mondo della cultura e degli operatori dello spettacolo, anche per favorire soluzioni di creatività nella produzione artistica dello spettacolo dal vivo.

2. Sono incentivate prioritariamente le forme di collaborazione o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo dal vivo già in corso di attuazione sul territorio considerato e le iniziative in funzione di riequilibrio territoriale nella promozione della offerta, caratterizzate da aspetti di attenzione al patrimonio culturale locale, dalla realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con specifico riguardo alle giovani generazioni e dalla creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato.

### ***CAPO III - Norma finanziaria***

#### **Art. 15 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.390.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte mediante incremento per euro 1.000.000,00 delle risorse già allocate, a valere sulla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali teatrali e cinematografiche"; nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale" e contestuale riduzione per l'ammontare di euro 1.000.000,00 dello stanziamento afferente la legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, "Contributi e spese per la organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".



## INDICE

CAPO I - Disposizioni generali .....	3
Art. 1 - Finalità e definizione.....	3
Art. 2 - Ambito di intervento della Regione. ....	3
Art. 3 - Tipologie di iniziative ammesse a contributo. ....	4
Art. 4 - Programmazione regionale in materia di spettacolo dal vivo e sua attuazione.....	4
Art. 5 - Osservatorio regionale delle attività di spettacolo dal vivo. ...	5
Art. 6 - Commissione consultiva permanente in materia di spettacolo dal vivo. ....	6
Art. 7 - Istituzioni di rilevante interesse regionale.....	6
Art. 8 - Istituzioni lirico-sinfoniche e di ballo. ....	6
Art. 9 - Anticipazioni di cassa degli incentivi statali. ....	7
Art. 10 - Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo. ....	7
Art. 11 - Adeguamento tecnologico delle sale teatrali.....	8
Art. 12 - Teatro amatoriale, cori e bande. ....	8
CAPO II - Partenariato e residenze multidisciplinari .....	8
Art. 13 - Partenariato. ....	8
Art. 14 - Residenze multidisciplinari dello spettacolo dal vivo.....	9
CAPO III - Norma finanziaria .....	9
Art. 15 - Norma finanziaria.....	9

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 7

**CODICE CIVILE**

**Libro Primo - Delle persone e della famiglia**

**Titolo II - Delle persone giuridiche**

**Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni.**

**Art. 14 - Atto costitutivo.**

**Art. 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.**

**Art. 16 - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.**

**Art. 18 - Responsabilità degli amministratori.**

**Art. 19 - Limitazioni del potere di rappresentanza.**

**Art. 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni.**

**Art. 21 - Deliberazioni dell'assemblea.**

**Art. 22 - Azioni di responsabilità contro gli amministratori.**

**Art. 23 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni.**

**Art. 24 - Recesso ed esclusione degli associati.**

**Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.**

**Art. 26 - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.**

**Art. 27 - Estinzione della persona giuridica.**

**Art. 28 - Trasformazione delle fondazioni.**

**Art. 29** - *Divieto di nuove operazioni.*

**Art. 30** - *Liquidazione.*

**Art. 31** - *Devoluzione dei beni.*

**Art. 32** - *Devoluzione dei beni con destinazione particolare.*